TRASFORMAZIONE DELL'ENTE AUTONOMO ACQUEDOTTO PUGLIESE IN SOCIETA' PER AZIONI

Art. 4

Attribuzione delle azioni alle regioni

Compiuti gli adempimenti di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, la societa' deve costituire, nel rispetto dei criteri e delle modalita' di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36, rami d'azienda che gestiscono i servizi idrici integrati negli ambiti territoriali ottimali di Puglia e Basilicata.

Versione in vigore dal 5 giugno 1999, non più in vigore dal 1 gennaio 2002 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Trasformazione dell'Ente autonomo acquedotto pugliese in societa' per azioni
Estremi	Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 maggio 1999

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-141-1999/art-4-attribuzione-delle-azioni-alle-regioni/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it